



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, recante "*Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro*" che ha dichiarato le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia monumento nazionale e ha disposto che in dette vie d'acqua a decorrere dal 1° agosto 2021 sia vietato il transito di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) stazza lorda superiore a 25.000 GT;
- b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri;
- c) altezza della linea di galleggiamento (air draft) superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore;
- d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0,1 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto-legge il quale ha stabilito che, ove non sia possibile fare ricorso agli strumenti già previsti a legislazione vigente, per il finanziamento di misure di sostegno al reddito dei lavoratori impiegati dal gestore del terminal di approdo di cui al medesimo articolo 1, comma 3, lettera b), dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994 nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-bis, della medesima legge n. 84 del 1994, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d'acqua di cui al comma 2, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del medesimo decreto-legge il quale ha stabilito che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, siano definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse, che, in ogni caso, costituiscono limite di spesa;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

RITENUTO di procedere alla individuazione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse stanziato nel rispetto del limite di spesa indicato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 103 del 2021

DECRETA

Articolo 1

(Criteri di utilizzo delle risorse per l'anno 2021)

1. Ai lavoratori impiegati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 103 del 2021, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d'acqua di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 2.000,00 per il 2021.
2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi:
 - a) lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro a decorrere dal 1° agosto 2021 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021;
 - b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021;
 - c) lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile.
3. L'indennità di cui al comma 1 non spetta a coloro che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 103 del 2021:
 - a) siano titolari di altra misura di sostegno al reddito;
 - b) siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'*articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*;
 - c) siano titolari di pensione diretta diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 2

(Modalità di presentazione delle domande e monitoraggio)

1. La domanda per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1 è presentata all'INPS tramite modello di domanda predisposto dall'Istituto e secondo le modalità e i termini definite dall'Istituto stesso.
2. Le indennità di cui all'articolo 1 sono erogate direttamente dall'INPS nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
4. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3

(Rinvio)

1. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse relative all'annualità 2022 saranno definiti con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it - sezione "pubblicità legale".

Roma, lì 16 novembre 2021

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
f.to Andrea Orlando

Il Ministro dell'economia e delle finanze
f.to Daniele Franco